

(N. 63-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1948

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1949

Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa della senatrice Angelina Merlin ha imposto all'esame della Commissione prima tre distinti problemi, quello della convenienza dell'abolizione della regolamentazione della prostituzione, quello delle conseguenze di indole sanitaria che dall'abolizione possono derivare, ed in terzo luogo quello della rieducazione e riabilitazione delle donne datesi alla prostituzione.

I.

Precedenti storico-legislativi.

Se il fenomeno della prostituzione è antico, può dirsi, quanto la società, non così il fatto del suo regolamento da parte dello Stato. Es-

so è di data relativamente recente; nei secoli scorsi, infatti, le leggi si limitavano a reprimere con sanzioni estremamente severe, e riservate d'altra parte quasi esclusivamente al sesso femminile. Esso fu proposto sulla fine del secolo XVIII, in Francia (da Aulas nel 1762 e Restif de la Bretonne nel 1790), quando i poteri pubblici, riconoscendosi incapaci di sopprimere la prostituzione, trovarono preferibile di tollerarla, regolandola.

Come fece rilevare Emilio De Laveleye nella sua relazione alla Conferenza internazionale sulla tratta delle donne tenutasi all'Aja nel 1883, « la regolamentazione della prostituzione non avrebbe potuto nascere, che in una epoca di perturbamento sociale, nella quale i diritti della dignità umana e della libertà in-

dividuale erano dimenticati e disconosciuti. La Storia narrando i saturnali del vizio nell'antichità, in Asia, in Grecia, e soprattutto nella Roma imperiale, ci parla di orrori che ci fanno fremere. Ma da nessuna parte, nè a Roma, nè ad Atene e neanche a Corinto si è veduto lo Stato aprire dei lupanari ».

Ed alla Francia risale l'origine della moderna regolamentazione sulla prostituzione, emanata nel 1802. Da quel momento la maggior parte degli altri Paesi ne seguirono l'esempio, illudendosi di aver trovato così il modo di porre un freno alla prostituzione ed un argine al dilagare delle malattie celtiche, mentre, come avverte ancora il De Laveleye, la legalizzazione del libertinaggio che questo regolamento è venuto a rappresentare, è stata, per le nazioni che l'ammisero, la sorgente di profondi disordini così nell'ordine morale, come in quello fisico: nell'ordine morale cancellando l'avversione che deve ispirare il vizio; nell'ordine fisico, incoraggiando il libertinaggio con tutte le sue tristi conseguenze, sia coll'agevolazione che gli presta, e sia coll'immunità che gli promette.

Nella stessa Gran Bretagna, paese che più di ogni altro tardò ad ammettere la regolamentazione, questa fu introdotta nel 1864 con una legge votata dal Parlamento inglese, ma applicabile limitatamente ad alcune città portuali e questo col fine di proteggere la salute dei marinai. Ma fu proprio in Inghilterra, che si determinò presto la reazione e si prese, come si accennerà, l'iniziativa per la sua abolizione.

Non volendo seguire, per evitare inutili saggi di erudizione, lo svolgimento che la regolamentazione ebbe nei principali Stati moderni, valga un breve accenno ai precedenti legislativi dell'ordinamento oggi vigente nel nostro Paese.

Il servizio di sorveglianza sulla prostituzione fu disciplinato primamente, in Italia, dal Regolamento 15 febbraio 1860: contro il principio a cui la sorveglianza si informava, però, sin dagli inizi della sua introduzione si erano elevate molte lagnanze, tanto che il Ministro Rattazzi due anni dopo nominava una Com-

missione con l'incarico di studiare le modificazioni che potevano essere apportate, ma non si giunse per allora ad alcuna conclusione. La questione continuò tuttavia ad essere agitata ed il Ministro Nicotera, in seguito agli studi che nel frattempo erano stati compiuti da una nuova Commissione da lui nominata, formulava un progetto di legge, che fu presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1877: esso però non giunse alla discussione.

Il Ministro De Pretis nel 1883 nominò una terza Commissione, che studiò l'argomento con larghezza di concetti, ma neanche questa giunse a conclusioni definitive.

Finalmente nel giugno 1888 il Ministro Crispi incaricò a sua volta un'altra Commissione, ancora coll'incarico di rivedere i regolamenti esistenti ed i vari progetti in precedenza elaborati e stabili le norme regolatrici della polizia che doveva esercitarsi sulle meretrici, sia nei riguardi dell'ordine pubblico, e sia in quelli sanitari. Con decreto ministeriale 29 marzo 1888 furono emanati il Regolamento della prostituzione, abrogativo di quello precedente del 16 febbraio 1860, rimasto fino allora in vigore, e quello riguardante la profilassi delle malattie sifilitiche; con successivo decreto del 10 luglio 1888 fu emanato il Regolamento dei dispensari.

L'articolo 139 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 autorizzava il Ministro dell'interno a pubblicare il Regolamento relativo al meretricio, nell'interesse dell'ordine pubblico, della sanità e del buon costume, regolamento che fu approvato con regio decreto 27 ottobre 1891 in armonia colla legge di sanità pubblica, e col quale pertanto veniva abrogato il regolamento del 1888.

Dal nuovo testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non si discosta tuttavia sostanzialmente dal principio adottato dal regolamento del 1891, traspare lo sforzo attraverso gli articoli contenuti nel titolo VII, di non sancire il concetto dell'*autorizzazione* delle case di meretricio, ma soltanto quello di *tollerarle* entro certi limiti e sotto opportune cautele a difesa del buon costume, dell'igiene, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel regolamento per l'esecuzione della

legge, pubblicato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, invece si parla, all'articolo 347, di *richiesta di autorizzazione* per l'apertura di locali di meretricio, e l'articolo 350 prevede esplicitamente « *le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio* », espressione e concetto che non riesce, del resto, neanche ad evitare il testo della legge là, ove tratta della Commissione prefettizia, alla quale nei casi di contestazione è demandato di *autorizzare l'esercizio* di un locale di meretricio (articolo 207).

La polizia dei costumi è contenuta nelle norme della legge di pubblica sicurezza e la polizia sanitaria relativa al meretricio è contenuta a sua volta nel Regolamento legislativo 25 marzo 1923, n. 846, sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree.

Oltre alla tutela dell'igiene — e questo è un elemento che deve essere posto in rilievo in relazione a quanto si propone nel capitolo II del presente disegno — la legge di pubblica sicurezza contempla con particolari disposizioni la tutela delle donne che esercitano il meretricio e specialmente di quelle che intendano abbandonare il meretricio e manifestino l'intenzione di redimersi (Regolamento di pubblica sicurezza, articoli 356 e seguenti).

Il movimento abolizionista della regolamentazione del meretricio, qualunque ne fosse la misura vincolatrice, ebbe la sua prima spinta dall'azione di una donna generosa. Come si è sopra accennato, in Inghilterra la legge sulle case di tolleranza emanata nel 1864 sotto l'impressione del dilagare delle malattie veneree fra le truppe, imponeva che la donna che esercitava la prostituzione e che si era trovata in case di prostituzione (le quali non erano peraltro riconosciute dallo Stato), potesse essere denunciata da commissari di polizia o da medici ad un giudice conciliatore, il quale le significava l'ordine di presentarsi alla visita. Se era trovata infetta, il medico doveva trasmettere il relativo certificato al giudice, il quale emetteva l'ordine di detenzione della donna in un ospedale per un periodo, che non poteva essere superiore a tre mesi. Questo sistema,

che si rivelò ben presto inefficace, perchè alla visita medica venivano sottoposte soltanto le donne denunciate dai clienti, dalle compagne o dai padroni, e perchè non potevano essere trattenute se non per un tempo inferiore a quello richiesto per la cura, fu modificato dalla legge del 1868, la quale aggiunse a quelle contemplate nella legge precedente altre due località in cui doveva applicarsi, estese la sorveglianza della polizia ed impose la visita periodica. Altre modificazioni furono apportate nel 1867; la nuova legge estese ulteriormente il numero delle località ove dovevano applicarsi le norme in essa contenute e aumentò la frequenza delle visite, che prescriveva.

Questa legge suscitò una viva opposizione in tutta la Gran Bretagna specialmente da parte del pubblico femminile: una donna si pose in testa al movimento abolizionista, Josephine Butler, la quale, coll'adesione di uomini come Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, John Stuart Mill, Jacob Bright, Yves Gujot, Shelton Amos, pubblicò un manifesto apparso il 31 dicembre di quello stesso anno 1869 sul « Daily News » e telegrafato ai giornali di tutto il regno, che risuonò come la diana della riscossa.

« Questo sistema — vi si legge — tende a facilitare nei nostri figli e nella nostra gioventù il cammino dell'incontinenza, sbarazzandolo da ogni barriera morale, dal momento che lo Stato riconosce e protegge la prostituzione, ne proclama con questa la necessità e le toglie il suo obbrobrio.

« ... Il pretesto delle malattie non è sufficiente. I partigiani di questo sistema non hanno potuto dimostrare, che queste misure igieniche applicate "a un solo sesso" abbiano contribuito a migliorare la salute pubblica. Si può anzi dimostrare che a Parigi, dove la donna subisce da molto tempo l'oltraggio dell'ispezione forzata, lo stato della salute e della moralità pubblica è disceso molto al disotto del nostro... ».

La lotta per l'abolizione, malgrado che questa avesse trovato fautori dell'autorità di Sir James Hansfeld e di Lord Gladstone, fu vivace, ostinata e lunga e l'abrogazione della legge si ebbe finalmente il 16 maggio 1886.

È pregio dell'opera ricordare i motivi adottati a sostegno del progetto divenuto legge. Colla regolamentazione, vi è detto, « la legge dava il patronato dello Stato al vizio e al lenocinio, e rendeva necessario di estendere ad un sempre maggior numero di donne una regolamentazione che le incatenava al mestiere, la visita medica era una servitù, che col passar del tempo diventava sempre più avvilente per le donne; inoltre, sebbene il servizio di polizia fosse affidato ad agenti specializzati, si erano lamentati abusi ». Le statistiche accluse al documento dimostravano, che da quando si era abolita la regolamentazione, le malattie veneree erano grandemente diminuite. Si riteneva che la causa di questa diminuzione fosse dovuta alle cure migliori, ad una migliore organizzazione dei servizi igienici per tutta la popolazione ed alla creazione di svaghi onesti per i giovani.

Interessante altresì è il ricordare, che nella regolamentazione inglese abolita si ebbe il merito di riconoscere e dichiarare esplicitamente, che la visita medica è misura limitativa della libertà personale e che la ospitalizzazione coatta è misura detentiva.

Il movimento abolizionista era in corso e procedette da allora, potrebbe dirsi, con ritmo accelerato. Una nuova e vigorosa spinta si dette, è doveroso riconoscerlo, dalla Società delle Nazioni, la quale ebbe il merito di assumere tra i primissimi suoi compiti quello della protezione della parte più debole dell'umanità, la donna ed il fanciullo e di farne oggetto di numerose inchieste e conseguenti inviti e sollecitazioni ai Governi dei vari Stati.

Nel 1923, infatti, la Società delle Nazioni inviò a tutti gli Stati un questionario, allo scopo di ottenere notizie sulla legislazione vigente nei riguardi della prostituzione e di stabilire il rapporto tra case equivoche e tratta.

La risposta inviata dal governo fascista il 27 luglio 1923 rivelò la ben nota ipocrisia del suo stile: « In risposta — vi si legge — alle domande che avete voluto farmi nella vostra lettera in data 16 giugno scorso, ho l'onore d'informarvi, che non esiste in Italia alcuna regolamentazione della prostituzione dal punto di vista economico e sociale. Tuttavia il regolamento del 27 ottobre 1891, completato per

la parte sanitaria da quello del 25 marzo 1929, contiene, relativamente alla prostituzione, delle disposizioni intese a salvaguardare l'ordine e la salute pubblica. Il governo nazionale è fermamente risoluto a vegliare perchè queste disposizioni siano applicate più rigorosamente ancora per ciò che concerne gli impegni internazionali presi in seguito alle recenti convenzioni per la repressione della tratta delle donne. Firmato: Mussolini ».

Ma mentre il fascismo accennava agli studi che si venivano compiendo sotto l'egida della Società delle Nazioni soltanto per irridarli, qualificandoli ridicoli perditempi di quacqueri sentimentali, travati da una concezione del mondo assolutamente priva di quella bella virilità che portò l'Italia ai successi a tutti noti, una ingente somma di lavoro si compieva da volenterosi e da esperti di chiara fama e di autorità indiscussa.

Il Governo francese rispose brevemente che la regolamentazione era questione interna di ciascun Paese; ma poco dopo però i suoi esperti appoggiavano il movimento abolizionista.

Cuba, rispondendo, in un documento impressionante descriveva gli orrori del *quartiere riservato*, che definiva « cloaca di iniquità e di perversimento, dove le donne vivevano imprigionate, condannate ad un'esistenza di miseria e di vergogna, che ne faceva degli esseri senza volontà, nè coscienza. Chiuse nelle case di prostituzione, dove vendevano il loro corpo, esse diventavano vittime di un traffico, a proposito del quale si sarebbero potute aggiungere pagine tragiche alla storia della miseria umana ». Con tuttociò, si aggiungeva nel rapporto, « queste considerazioni puramente teoriche non sono sufficientemente perentorie per impedire di riconoscere, che la prostituzione è un male inevitabile, la cui regolamentazione si impone nell'interesse dell'igiene pubblica ».

In Giappone, in seguito ad un'inchiesta eseguita dalla Società delle Nazioni, risultò che era ancora in vigore l'uso da parte delle famiglie di vendere le donne ai trafficanti, e l'esistenza di agenzie di collocamento autorizzate. Ma il movimento abolizionista faceva progressi: il governatore di Kanaya Wa dichiarava agli esperti: « Prima di tutto la prostituzione regolamentata è contraria alle idee umanità-

rie ed alle regole morali riconosciute in tutto il mondo. Se vogliamo mantenere l'onore e il prestigio della Nazione non possiamo tollerare istituzioni del genere. L'esistenza stessa di queste istituzioni non può essere ammessa dal punto di vista sociale».

La Germania, in seguito abolizionista, si limitava a rispondere che le opinioni della polizia sui rapporti fra tratta e case equivoche erano varie e contraddittorie.

Dalla Spagna fu risposto con circostanziata relazione, da cui risultava che la regolamentazione era in vigore, che l'antico uso di far pagare le tasse di esercizio alle prostitute era stato abolito di recente, che le prostitute erano in genere miserrime, le condizioni sanitarie per riguardo alla diffusione della sifilide veramente disastrose, diffusissima la malattia tra i bambini, raggiungeva il 30 per cento fra le truppe rimpatriate dal Marocco. Ma frattanto venivano compiuti studi per corroborare la tesi abolizionista, che andava conquistando terreno, e si comprese che la Spagna non avrebbe mai risposto con un *non possumus* all'appello dell'opinione mondiale suffragata da serie ragioni.

Interessante è riprodurre la risposta del Belgio, dove in quel momento la regolamentazione vigeva ancora in 29 distretti in base ad ordinanze locali, perchè sono in essa riassunti i principali motivi adottati da tutti gli abolizionisti a conforto della loro tesi:

« L'opinione prevale, tra gli esperti del problema della prostituzione, che il sistema regolamentista instaurato come misura di prevenzione sanitaria e come garanzia di decenza per le grandi città, non risponde a questi fini dei suoi promotori. Inchieste particolari hanno dimostrato che la regolamentazione, lungi dal limitare il vizio, contribuisce a propagarlo e che la sicurezza sanitaria, che pretende di offrire ai clienti, è per lo più illusoria e provoca così la diffusione delle malattie veneree. I padroni delle case equivoche, che vantano una specie di patronato dello Stato, si preoccupano senza posa di rinnovare e ringiovanire il loro personale e per questo fatto sono causa permanente della tratta. Essi si rivolgono a tal fine ad agenti specializzati in que-

sto genere di reclutamento. D'altra parte la regolamentazione non ha impedito l'estendersi della prostituzione clandestina. La regolamentazione ufficiale, come dichiara il dottor Bayet, è non solo inutile, ma anche nociva, perchè allontana dai centri di cura, per timore della polizia, le prostitute clandestine. Le pensionanti delle case equivoche perdono sollecitamente volontà e senso morale, scendono all'ultimo grado dell'abbiezione e sono preda di sfruttatori assai più delle prostitute clandestine. Come confermano gli specialisti, queste ultime sono suscettibili di riabilitazione sociale nella misura in cui le opere di rieducazione vengono loro in aiuto ».

Per la Svizzera risultava che le case equivoche esistevano ancora nel Cantone di Ginevra, ma che era stato presentato un progetto di legge al Consiglio Federale per ottenerne l'abolizione, e nel messaggio sottoscritto da colui che ne fu per lunghi anni insigne Presidente, il Motta, inviato alle Camere il 5 agosto 1921, si esponeva la situazione in questi termini: « Il prossenetismo professionale organizza la prostituzione, favorisce l'offerta e provoca la richiesta, e, facilitando così la prostituzione, ne aggrava i danni, sfruttando nello stesso tempo vergognosamente le disgraziate, che sono ridotte a questo triste mestiere. Questo è particolarmente vero dell'organizzazione industriale della prostituzione, del bordello, che offre la soddisfazione sessuale nella forma più bassa, più umiliante e più corruttrice anche per le donne. Vedere in esso un mezzo per proteggere la salute e la decenza pubblica, perchè il proprietario è sottoposto a certe prescrizioni di cui lo Stato controlla l'osservanza è, come l'esperienza dimostra, essere vittima di una pura illusione. La sicurezza che si offre con questo mezzo alla dissolutezza non ha avuto altro risultato che di moltiplicarne le vittime. Questa forma di prossenetismo professionale deve dunque essere proibita in tutti i casi, non deve essere tollerata nè dallo Stato, nè dai Comuni ». A seguito di così nobile programma il 22 maggio 1926 il Governo elvetico comunicava: « La Svizzera ha il privilegio di non più riconoscere il sistema delle case di tolleranza. Le ultime sono state chiuse a Ginevra nel 1925 ».

La Jugoslavia, che subito non rispose alla inchiesta, annunciò però in seguito che aveva abolito le case di tolleranza.

L'Austria rispose a sua volta che le case di tolleranza esistevano ancora in qualche distretto, ma erano proibite a Vienna.

L'Ungheria annunciò del pari di avere adottato misure abolizioniste.

Gli Stati Uniti nel 1923 in un interessante documento risposero che le case equivoche erano specificamente proibite in tutti gli Stati ad eccezione di tre, che alcuni Stati punivano anche i clienti delle case equivoche e gli stessi conduttori dei veicoli che ad esse li trasportavano, e che le leggi adottate disponevano altresì la distruzione dello stabile, del mobilio e di ogni oggetto destinato a scopo immorale, e proibivano di affittare camere per appuntamenti. Undici Stati proibivano di darsi alla prostituzione per denaro o gratuitamente. (Non è peraltro specificato che cosa si intendesse per prostituzione gratuita. - *N.d.R.*). Nel 1927 un successivo rapporto di Washington faceva noto che in certe città sussistevano quartieri equivoci in cui la polizia regolamentava, di fatto, la prostituzione, ma che si stava provvedendo alla loro soppressione, perchè risultava che essi erano focolai di vasta corruzione della polizia, focolai di malattie veneree, di dissolutezza, di pervertimento sessuale, e che in essi si svolgeva un vasto sfruttamento della prostituzione. Questi rilievi, resi noti, provocarono una nuova e forte reazione nella opinione pubblica, dalla quale si reclamò che le leggi abolizioniste fossero rigorosamente applicate.

L'Australia, la Rhodesia, il Sud Africa, il Canada recisamente rispondevano all'inchiesta della Società delle Nazioni che non conoscevano case equivoche. L'India dichiarava di non avere regolamentazione, perchè la prostituzione vi è libera; la Finlandia di avere abolite le « case » già dal 1907 per motivi umanitari e morali. La Repubblica di San Domingo e il Principato di Monaco si dichiararono abolizionisti; la Danimarca riferiva di avere abolito le case nel 1901 e la regolamentazione nel 1906. La Svezia comunicava di non avere mai avuto case equivoche e di avere abolito la regolamentazione dal 1919. In Polonia l'aboli-

zione delle « case » avvenne per legge del 6 settembre 1922. Il Governo della Lettonia rispondeva che la regolamentazione era stata abolita, perchè ai mali causati da tale sistema non corrispondeva alcun vantaggio.

L'interessante rapporto del Ministro dell'interno del Regno d'Olanda riversava tutta la responsabilità della regolamentazione — che era stata applicata nel suo Paese nel secolo scorso — sull'occupazione francese; nella seconda metà del secolo la regolamentazione era stata applicata in qualche distretto per volontà delle autorità militari e mediche. Nel 1878, dopo il Congresso abolizionista di Ginevra, si era avuta una rivolta nell'opinione pubblica. Con precisa analisi scientifica il dottor Mounier, professore all'Università di Utrecht, dimostrava che a torto si attribuiva qualche risultato favorevole alla regolamentazione; ed il movimento guadagnò terreno, soprattutto via via che il Corpo medico, per il grande progresso nella conoscenza e nella cura delle malattie veneree, aveva modificato profondamente il suo giudizio sul valore del controllo sanitario.

Recisa la risposta della Cecoslovacchia, firmata dal signor Cirza: « Il sistema della casa di tolleranza — vi è scritto — diffonde il cinismo ed il vizio tra la gioventù il cui senso morale sarebbe altrimenti meno minacciato. È un fatto riconosciuto che le case di tolleranza sono frequentate per la maggior parte da giovani di 20 anni e non è raro il caso, che siano frequentate regolarmente da ragazzi di 14 anni ed anche meno. È provato che malattie veneree vengono contratte da allievi della sesta classe delle scuole medie ed anche della quinta.

« In più le case di tolleranza sono il luogo dove si soddisfano gli istinti sessuali in modo perverso. Il mestiere di prosseneta e la tratta sono resi possibili da questo sistema. I clienti chiedono sempre nuove donne: il cambiamento di esse è continuo ed intenso. Senza case equivoche la tratta sarebbe ridotta al minimo, essa è invece fiorente nei Paesi dove tali case esistono. La « casa » offre inoltre alle ragazze oziose e di cattive tendenze la massima facilità di compiere l'ultimo passo verso la prostituzione. In tali case le donne non devono preoccuparsi di procurarsi il vitto

e l'alloggio; la vita in tali case ha influenza perniciosa sulle pensionanti. L'ambiente chiuso, male areato, pieno di fumo, l'alcool, la vita oziosa senza alcuno slancio un po' elevato, la mancanza di sonno, gli strapazzi danneggiano la salute di tutte, anche delle più robuste. Quelle che hanno predisposizione alla tubercolosi sono perdute. Per quanto riguarda la loro condizione economica essa non potrebbe essere più miserabile. In generale sono oberate di debiti verso il padrone, debiti di cui non riescono mai a liberarsi, il che rende loro impossibile o estremamente difficile di cambiar vita. Questo stato di cose equivale alla schiavitù moderna. Le ragazze, si aggiunge, sono costrette a mettersi a disposizione in qualunque momento di ogni cliente anche del più ripugnante. La loro dignità umana è annullata. Sono sfruttate sessualmente: non è raro il caso in cui siano costrette a ricevere dieci uomini in una notte ed anche più. La promiscuità continua degli uomini è causa di malattie veneree per le prostitute di case equivoche più che per le prostitute libere: queste ultime sono meno predisposte al contagio. Le statistiche di Spark di Pietrogrado dimostrano che la prostituta di casa equivoca viene sempre infettata di sifilide nello spazio di tre anni. Per causa della grande promiscuità il pericolo di contagio cresce considerevolmente. Basta che in una casa di tolleranza una sola prostituta sia infetta, perchè grande numero di uomini venga contaminato. Le prostitute sono inoltre spesso affette da gonorrea cronica e da sifilide latente e a queste malattie poco si bada. Il fatto che il prossenetismo e la tratta, che giuridicamente dovrebbero essere punite, sieno tollerate, costituisce grave offesa alla moralità pubblica. Si considera argomento favorevole alla regolamentazione la facilità del controllo: per essere effiace, dovrebbe estendersi *ad absurdum*. Si invoca la morale pubblica, ma il numero delle case si abbassa, anche nei Paesi dove sono tollerate, si abbassa in Francia, ora grandemente diminuisce in Boemia sotto il regime austriaco».

Indici, questi rapporti, di un movimento che si andava sempre più accentuando talchè Sir Austin Chamberlain, nella sua relazione al Consiglio della Società delle Nazioni del 5 giugno 1928, poteva richiamare la decisione

di tutti gli esperti di invitare tutte le Nazioni, che ancora conservavano la regolamentazione, a riesaminare il problema alla luce del rapporto delle Commissioni e di tutti i documenti in proposito raccolti.

Alcuni dati interessanti il nostro problema sono emersi dalla sessione della Commissione della Società delle Nazioni che durò dal 19 al 26 agosto 1929, nella quale si affermò il principio, che la cura delle prostitute deve essere libera e segreta, in quanto che il trattamento coatto era lesivo per la dignità umana, e perchè in pratica non sarebbe stato applicato che alle prostitute più povere ed agli indigenti.

L'altro dato riguardava il movimento abolizionista in Francia, il cui delegato riferì che la prostituzione in Francia non era regolata secondo leggi statali, ma da decreti comunali: ora una legge proprio del 1884 permetteva appunto alle autorità locali di regolamentare la prostituzione; molte città però avevano già abolito le case equivoche e nessun inconveniente era risultato per la salute e l'ordine pubblico, anzi i reati contro il buon costume erano diminuiti.

Nel corso di questo movimento crediamo di dover ricordare un'esperienza altamente istruttiva, quella della città di Grenoble, dove è sempre stata concentrata una numerosa guarnigione militare e molta gioventù studentesca. Le case di tolleranza vi furono chiuse con provvedimento del 1° gennaio 1931. I risultati medici raccolti da pubblicazioni ufficiali ci offrono questo specchio:

mentre sotto il regime della regolamentazione, nel 1930, si erano registrate nel dispensario allora esistente 9.000 consultazioni e rilevati 144 casi di sifilide primaria, avvenuta l'abolizione ed aperti colla stessa data del 1° gennaio 1931 quattro dispensari antivenerei liberi e gratuiti si registrarono nel primo anno dell'abolizione 22.000 consultazioni e si constatarono 115 casi di sifilide primaria; nel 1938 rispettivamente 32.000 e 20; nel 1943, 13.900 e 27; nel 1944, 12.900 e 30; nel 1945, 11.900 e 29.

Malgrado l'enorme recrudescenza delle malattie veneree registrate in tutta la Francia dopo la guerra, si nota, al contrario, a Gre-

noble un regresso del *pericolo venereo* nella proporzione da 5 a 1. Quando si tenga presente la cifra spaventosa di 140.000 decessi che avvengono annualmente in Francia per sola sifilide, si può calcolare facilmente il risparmio di vite umane, se l'esperienza di Grenoble divenisse un'esperienza nazionale.

Ma vi ha di più, ed è il caso d'insistervi per le condizioni peculiari di Grenoble come città che ha un grosso presidio militare, allorché, ordinata la chiusura delle « case », fu fatta un'istanza per l'apertura di una « casa particolare », ad uso esclusivo della guarnigione di Grenoble; il medico capo della piazza, dichiarò, che « nulla giustificava una tale iniziativa, dal punto di vista sanitario delle truppe e non voleva ostacolare un'esperienza del più alto interesse medico e sociale ».

Quale la sorte delle prostitute liberate dalle « maisons closes »? Si ha a questo riguardo una risposta altrettanto confortante. Fondato il 3 di giugno 1934 l'*Abri Dauphinois*, che è il primo *prophilatorium* francese, asilo destinato ad aiutare le giovani donne in pericolo morale e che abbiano manifestato il desiderio sincero di ritornare ad una vita di lavoro e di onestà, ha ottenuto dei risultati, che hanno fatto cadere tutti i pregiudizi. Centocinquanta prostitute in breve giro di anni hanno chiesto di essere aiutate ad uscire dal loro inferno e dagli artigli dei loro sfruttatori. Ventidue si sono riconciliate colle loro famiglie; quattordici si sono maritate; ottantacinque sono state accolte in quattro anni in un asilo di pace e di gioia, da dove il maggior numero di loro sono uscite rigenerate. Intanto dal 15 al 19 giugno 1937 si riuniva a Parigi una sottocommissione di esperti allo scopo di redigere il progetto definitivo di una convenzione internazionale contro lo sfruttamento della prostituzione, presieduta dal conte Clauzel, ambasciatore di Francia. Sottoposto il progetto alla Società delle Nazioni, avrebbe dovuto trattarne nella sessione ordinaria all'Assemblea del 1938; ma troppi e troppo gravi avvenimenti distolsero la Società delle Nazioni dall'occuparsene.

Cessata anche l'Istituzione ginevrina e costituitasi successivamente l'O.N.U., essa raccoglieva per questa parte l'eredità della So-

cietà delle Nazioni e nella Carta costitutiva affermava solennemente il principio, che i popoli delle Nazioni Unite aderenti alla Carta hanno fede nella dignità e nel valore della persona umana, come nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e riconobbe che la prostituzione ha generalmente per conseguenza un abbassamento del livello morale della persona che vi si dà e del livello della vita sociale dei popoli che la tollerano.

In omaggio a questi concetti la Commissione degli affari sociali dell'O.N.U., nella sua prima sessione tenuta a Lake Success dal 20 gennaio al 5 febbraio 1947, analizzate le cause della prostituzione, suggerì una serie di norme di azione preventiva generale e di azione preventiva individuale.

In ordine al problema concreto delle case di tolleranza venne in quella stessa sessione alla risoluzione seguente:

« Una delle misure più importanti da prendersi contro la prostituzione consisterebbe nel chiudere le case di tolleranza e punire severamente i mezzani, essendo certo che questi non solamente spingono un grande numero di donne a fare l'ultimo passo verso la prostituzione, ma, inoltre, incoraggiano la domanda per ciò che concerne le prostitute o forniscono le prostitute ai loro clienti. Il fatto di tenere una casa di tolleranza o di esercitare la funzione di mezzano dovrebbe costituire un delitto passibile di sanzione. Una delle principali ragioni per cui nessun risultato definitivo è stato raggiunto in questo campo sul piano internazionale, è la differenza che esiste nella attitudine di principio dei diversi Paesi riguardo alla prostituzione tollerata; ma, mentre alcuni Paesi propendono per il riconoscimento delle case di tolleranza, la tendenza attuale è orientata verso la loro abolizione ».

Ed è, può bene riconoscersi, la tendenza di gran lunga prevalente nelle più recenti legislazioni, tanto che riportandoci agli ultimi dati che abbiamo potuto raccogliere, e cioè, al 13 gennaio 1948, le case di prostituzione risultavano vietate, in Europa, nei seguenti Stati: Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Lussemburgo, Malta e Gibilterra, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubbli-

che dell'U.R.S.S., Svezia, Svizzera, Ungheria; in America fra gli altri, in Argentina, Brasile, Canada, Messico, Stati Uniti; così pure in Giappone, in parecchi Stati dell'India, nel Sud Africa, nella Nuova Zelanda ed in altri numerosi Stati, che per brevità non enumeriamo.

L'orientamento così deciso nel senso della abolizione della regolamentazione e le ragioni che hanno predisposto la riforma, sono indice evidente di una tendenza verso una condizione di più elevata moralità degli Stati moderni.

II.

Ragioni morali del progetto.

Convienne, pertanto, a questo punto considerare, sia pure brevissimamente, l'aspetto morale del problema. La prostituzione è forse il flagello più vergognoso del genere umano, ed ha coinciso collo sviluppo delle agglomerazioni urbane. La spiegazione del fenomeno non è difficile. Mentre nella maggior parte della società si attribuisce una grande importanza, a che le giovani giungano vergini al matrimonio e a che le spose siano fedeli al marito, gli uomini che desiderano soddisfare le loro passioni fuori matrimonio incontrano delle difficoltà ad ottenerlo e perciò offrono del denaro a delle donne povere. L'origine prima della prostituzione è questa; ma dal momento che essa entra nei costumi, non tarda a svilupparsi. La donna che si è lasciata tentare dall'attrattiva del guadagno, trova nella prostituzione il mezzo di guadagnare senza difficoltà più di quello a cui non riuscirebbe con un lavoro onesto, ma penoso. Una volta rotto il freno del pudore, sollecita essa stessa l'uomo, al fine di aumentare i suoi introiti. E, d'altra parte, quando è conosciuta, diventa oggetto di discredito, « donna di mala vita », e questo la separa dalle altre donne e la rinchiude in qualche modo nella sua vergogna. La prostituta viene a fare così un commercio del proprio corpo, e, vittima dell'uomo, lo trascina a sua volta con tutti i mezzi di seduzione, l'esorta al libertinaggio per procurarsi del denaro.

Senonchè l'uomo e la donna di mala vita non restano a lungo soli; intorno ad essi si

sviluppano un'industria ed un commercio costituiti sui larghi utili, che riceve il soddisfacimento della passione. Degli intermediari si frappongono a provocare la passione dell'uomo ed a corrompere delle donne, per fornire all'uomo l'alimento reclamato dalla sua passione; cosicchè bene spesso l'uomo cade vittima di suggestioni o di incitamenti messi abilmente in opera, e la donna costituisce l'amato artificiosamente dal lenone, dal tenutario di case di prostituzione o dal proprietario di stabilimenti più o meno equivoci.

L'organizzazione della casa di prostituzione si forma così, per l'avvicinamento della donna che è disposta a cedere a prezzo il proprio corpo all'uomo che ne fa richiesta, fatto ad opera di lenoni e di tenutari, che partecipano in diverso grado al lucro proveniente dal triste mercato.

Concorrono nella determinazione del fenomeno della prostituzione cause d'ordine individuale e cause d'ordine sociale. Le principali tra le prime sono: una ereditarietà che può influire sul carattere e sulle facoltà mentali, la influenza di altre prostitute; l'esperienza sessuale prematura, e quantunque questo sia meno importante di quel che non sia stato generalmente ammesso, un temperamento ipersessuale e una depravazione naturale.

Le principali cause sociali sono: la distruzione della vita di famiglia; l'insufficienza dell'educazione; il bisogno che risulta sia dalla insufficienza del salario, sia dall'incapacità per l'individuo di guadagnarsi la vita; le tristi condizioni delle abitazioni e l'ambiente malsano; i rischi speciali inerenti a certe professioni.

In alcuni Paesi l'immigrazione di un troppo forte numero di uomini in confronto col numero corrispondente di donne tende, a sua volta, a sviluppare la prostituzione.

Dal punto di vista etico, non vi ha dubbio, la prostituzione non solo non può ammettere giustificazione, ma è pienamente condannevole.

Le più recenti conclusioni, a cui è addivenuta la biologia, dimostrano, a lor volta, la irrazionalità del rapporto plurigamico nella specie umana e cioè comprovano come esso sia contrario alla natura propria della specie umana.

L'istinto sessuale nell'uomo, in confronto colle altre specie animali, ha cessato di essere la *libido coeundi* per divenire una *voluntas generandi*. Questo atto cosciente e volontario della procreazione attribuito all'uomo fin dagli albori dell'umanità si serve, utilizza, sublima degli impulsi istintivi sessuali e quindi delle azioni istintive sessuali che sopravvivono in noi con una potenza non solo non inferiore a quella degli animali, ma con una potenza infinitamente superiore, in quanto coinvolgenti tutte le facoltà superiori intellettive, sensitive, immaginative ecc.

Ora, prendere la *libido coeundi* come finalità, significa ridiscendere alla pura animalità, rinnegando la dignità umana (prof. M. Torrioli: *I problemi del sesso dal punto di vista biologico-medico*, Roma, 1949).

Perciò il rapporto fra la donna, che nella casa di tolleranza è obbligata a concedersi per moneta a chiunque la richieda di prestare il suo corpo, per la soddisfazione propria, e colui che ottiene questa prestazione è evidentemente immorale e lesivo non pure della libertà della donna, ma altresì, e soprattutto, della dignità sua di persona umana.

Gli antichi giuristi sottilizzavano sulla natura della prestazione e del diritto correlativo al compenso che ne derivava. Tutti però convenivano sul carattere illecito del rapporto, dal quale non poteva perciò sorgere un diritto protetto dalla legge.

Di qui l'assurdo morale e giuridico, che lo Stato intervenga a sanzionare questo stato, sia pure di fatto, ma che si trasforma in stato di diritto, quando il legislatore interviene, sia pure nelle sommarie espressioni e forme che abbiamo rilevato e che si leggono sui testi e della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, colle sue prescrizioni ed autorizzazioni.

Poichè, in realtà colla regolamentazione lo Stato altro non fa che autorizzare e proteggere (ne percepisce anche larghi contributi di imposta) una casa speciale, dove gli uomini possono darsi al libertinaggio. Lo Stato che punisce il prosseneta (art. 531 e segg. Codice penale), favorisce, incoraggia, provoca questo stesso favoreggiatore autorizzando ad aprire delle case di tolleranza. Lo Stato che spende

milioni, ed oggi miliardi, per favorire l'istruzione e l'educazione nelle scuole, che insiste perchè gli insegnanti siano di una vita morale irreprensibile, questo stesso Stato dimentica qualsiasi elemento di morale, quando consente che la sua polizia autorizzi l'apertura delle case di tolleranza, ed erige la prostituzione alla categoria di un mestiere, sottoponendola a regolamenti speciali. Lo Stato in tal modo riconosce ed ammette che l'uomo ha il diritto di abusare della donna e di sfruttarla, che l'uomo ha il diritto di lasciar libero corso, non diciamo ai suoi istinti sessuali, ma alle sue sregolate passioni. Ora allo Stato, che ha gli stessi doveri verso tutti i cittadini, non è lecito di sacrificare una parte della popolazione, la più debole e la più miserabile, agli uomini che vogliono abusarne; e questo non è lecito nè in nome della morale, nè in nome della giustizia.

Questa assurdità balzò agli occhi dei legislatori degli Stati moderni, che nel secolo scorso avevano proceduto alla regolamentazione; essa apparve siffattamente in contrasto coll'insieme delle istituzioni amministrative e giudiziarie dello Stato (le costituzioni infatti di tutti gli Stati moderni proclamano l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge), che, per sanare il contrasto, si immaginò di mettere le prostitute fuori legge, cioè di privarle delle guarentigie legali assicurate ad ogni persona umana, sotto pretesto che «violando esse alcune delle leggi fondamentali della società, non potrebbero legittimamente invocare la libertà, che questa stessa società garantisce a tutti i suoi membri» (E. Buttler, *The Constitution violated*, ed. 1871).

Ma, oltre al primo aspetto, e cioè a quello che riguarda la donna che vi presta il suo corpo, abdicando a qualunque più nobile ragione dello spirito, alla sua volontà innanzi tutto, alla sua libertà, poichè a nessuno che la richiede può ricusarsi, alla facoltà di scelta, all'inclinazione del sentimento, rendendosi strumento materiale, quasi cieco del piacere altrui, un altro deve ugualmente considerarsi.

Nella casa di tolleranza viene riconosciuta la legittimità del libertinaggio e sono allentate e distrutte tutte le remore e rotti tutti i freni, che possono e debbono imporre una sana edu-

cazione familiare ed un saggio indirizzo dell'educazione sessuale, ispirantisi alle leggi sapienti della natura. La natura infatti, come sopra si è avvertito, ordinando le potenze diverse dell'uomo, ne subordina e dirige l'uso alle loro proprie finalità, le disciplina e le regola, e frena gli istinti, affinché non soverchino, bensì cooperino allo sviluppo della personalità, per la felicità presente e futura dell'individuo, in armonia colle legittime aspettative della società in cui vive.

Ritiene la Commissione, che una migliore disciplina della scuola, un metodico ed energico richiamo dei giovani, specialmente di quelli dedicati agli studi e di coloro che prestano servizio sotto le armi, ai più alti valori della vita, non disgiunta da una sana e discreta attività sportiva, e da una più saggia e positiva educazione sessuale contribuiranno efficacemente, ad elevarne il costume, a fortificarne il carattere.

III.

Riflessi igienico-profilattici.

Fu avvertito da alcuni fra i componenti la 1^a Commissione, essere la materia del presente disegno per la parte igienico-sanitaria di particolare interesse della 11^a Commissione del Senato; in seguito perciò al voto da quella manifestato fu da essa richiesto alla 11^a Commissione, di esprimere un parere sul disegno di legge della senatrice Merlin.

L'undecima Commissione, rilevato che tale disegno di legge consta fondamentalmente di due parti: la prima che prevede l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento di questa, la seconda che riguarda la protezione della salute pubblica per quanto attiene alla profilassi delle malattie veneree,

esprime « in linea di massima il parere favorevole all'abolizione della regolamentazione della prostituzione, con riserva di stabilire le modalità, secondo le quali dovrà essere attuata, anche per quanto attiene alle disposizioni di assistenza per le donne dimesse dai locali di meretricio »;

ritenne « che le conseguenti indispensabili disposizioni legislative in rapporto alla prote-

zione della salute pubblica contenute nello stesso disegno di legge, siano abbinabili di profonde modificazioni, allo scopo di adeguarle alla realtà delle necessità pratiche e scientifiche del problema »;

prospettò inoltre « l'opportunità di apportare emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi anche agli altri capi del disegno di legge ».

A questa nota del 25 febbraio 1949 tennero dietro due relazioni della stessa Commissione undecima trasmesse alla prima Commissione, con nota del suo Presidente onorevole senatore Caporali in data 18 marzo 1949, e cioè una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

La grande maggioranza dei membri della Commissione undecima, « considerando l'aspetto etico-sociale del problema, si dichiarò favorevole all'abolizione della prostituzione, in quanto la regolamentazione oggi vigente legalizza la prostituzione e non evita lo sfruttamento della prostituzione altrui, la tratta delle bianche, il lenocinio e i conseguenti illeciti arricchimenti ». Essi riconobbero « che non è vero, che le case di meretricio assolvano ad una importante funzione sociale localizzando il vizio, ma che invece esse offrono ai giovani facile occasione per fare i primi passi sulla via della corruzione e della cattiva educazione nei riguardi di tutti i problemi della vita ».

In ordine alla preoccupazione circa l'aspetto sanitario del problema la maggioranza della 11^a Commissione osservò che:

« la casa di tolleranza non offre sufficienti garanzie sanitarie, perchè non è possibile escludere con una visita che la donna sia affetta da blenorragia o da sifilide. Poichè, per non essere soggetti a visita medica i clienti, tutte le donne si contagiano nei primi mesi, ed esse, dal momento in cui diventano contagiose a quello del ritiro per cura, hanno la possibilità di contagiare numerosi clienti illusi di essere sufficientemente garantiti;

« anche ammesso che le prostitute delle "case" e quelle tesserate offrono maggiori garanzie igieniche, poichè i rapporti sessuali che avvengono con le prostitute delle "case" o tesserate rappresentano soltanto una piccola parte dei rapporti sessuali extraconiugali, non è

giustificata ai fini sanitari la conservazione della regolamentazione.

« Premesso che in questo campo le statistiche sono meno attendibili di quanto non lo siano le statistiche in genere, sia per le difficoltà obiettive talora insormontabili di stabilire da chi un paziente è stato contagiato, sia perchè non è sempre possibile ottenere la versione vera dal paziente stesso, riteniamo doversi ammettere, come risulta dalle statistiche italiane, che la grande maggioranza delle infezioni veneree si ha per rapporto con donne a prostituzione occasionale e non professionale. Sempre da statistiche risulta che, su 100 donne affette da malattie veneree contagiose, le prostitute delle case figurano nella proporzione di 7,70 per cento, le prostitute libere tesserate nella proporzione del 10 per cento e le donne che si prostituiscono abitualmente o larvatamente senza alcun controllo sanitario nella proporzione dell'82 per cento.

« Da questa situazione odierna si deve dedurre che le prostitute delle case e quelle libere tesserate rappresentano una parte secondaria nel grave problema della prostituzione e che per tanto l'abolizione della regolamentazione non può portare un sensibile aumento della diffusione delle malattie veneree. Del resto questo eventuale aumento dovrebbe essere transitorio, cioè limitato ad un primo tempo.

« Se presso la grande maggioranza dei popoli è abolita la regolamentazione gli è perchè non è da essa che si deve attendere la difesa della salute pubblica. A Ginevra, unica città regolamentarista della Svizzera, le malattie veneree non sono meno numerose che nelle altre città svizzere. Circa il recente esperimento di Francia nulla si può con certezza affermare, esistendo finora un dualismo di opinioni tra i dirigenti della Sanità pubblica francese, per i quali tutto precede per il meglio ed i tecnici professionisti dermosifilopatici che asseriscono l'opposto.

« L'abolizione della regolamentazione deve essere totale, cioè riguardare sia le donne delle case di meretrizio, sia le prostitute libere tesserate, essendo per tutte valide le considerazioni sopra esposte. Qualsiasi tessera anche soltanto sanitaria è una neoregolamentazione; significa tenere un registro ufficiale del-

le prostitute, significa mantenere la losca figura giuridica della prostituta patentata, che molto più difficilmente delle altre ritorna a vita regolare.

« La salute pubblica si difende non con una regolamentazione che può allontanare la donna dai dispensari per tema di umiliazioni o di limitazioni di libertà, ma con il considerare le malattie veneree alla stregua di qualsiasi altra malattia contagiosa e perciò, per la difesa della collettività, con il prevenirle e curarle gratuitamente coi mezzi più moderni e senza infliggere agli ammalati speciali registrazioni ed umiliazioni, se addirittura non si vuole arrivare a concedere in determinati casi anche un sussidio di malattia ».

La minoranza della 11^a Commissione, che fin dal primo momento in seno ad essa manifestò unanimità di opinioni intorno all'abolizione della vigente regolamentazione sotto il profilo etico-sociale, si associava « alla conclusione di approvare, in via di massima, l'abolizione delle case di meretrizio, da attuarsi non precipitosamente, ma con oculata gradualità; con la contemporanea particolare sorveglianza di carattere morale-sanitario della libera prostituzione e di una speciale disciplina delle malattie veneree in genere ».

Rilevata l'opportunità di predisporre un allegato alla legge che regoli in modo organico la vasta materia, concludeva esprimendo l'augurio « ...che il progressivo miglioramento dell'ambiente sociale — nel senso più lato della parola — valga ad attenuare fino alla scomparsa l'avvilente e antinaturale prostituzione, forse la più grave tra le attuali malattie sociali ». (Relatori De Bosio e Pieraccini).

Concordemente la maggioranza dell'undecima Commissione concludeva: « ...è pertanto necessità urgente, anche indipendentemente dalla abolizione della regolamentazione, una legislazione sanitaria che provveda ad una più efficiente profilassi e cura delle malattie veneree ». (Relatore Santero).

La Commissione prima, a sua volta, convenendo nella necessità segnalata dalla medesima, di provvedere con legge particolare alle esigenze della igiene e della profilassi in questa materia, ha dovuto affermare la propria incompetenza in essa, limitandosi perciò a formulare un voto al Governo, affinché proponga

l'invocato disegno legislativo, mentre è lieta che la Commissione undecima abbia nella sua unanimità approvato il principio abolizionista delle case di prostituzione, che forma l'oggetto del presente progetto.

A rendere possibilmente complete queste note gioverà ricordare alcune cifre, che ci furono chieste nel corso di questi lavori preparatori.

A quante ammontano le « case di tolleranza autorizzate »? A quante le donne che esse ospitano? Quale il movimento delle sale celtiche?

Con una nota del 5 novembre 1948 l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, l'onorevole Cotellessa, rispondendo a una nostra richiesta, informava che:

« In Italia esistono attualmente n. 598 case di tolleranza autorizzate, che ospitano complessivamente circa 3000 donne ».

Le cifre forniteci dal Capo della Polizia presso il Ministero dell'interno circa la medesima data (27 ottobre 1948) sono le seguenti, un po' superiori: case di tolleranza n. 717; meretrici ammesse in esse da 3306 a 3908.

La vigilanza nei riguardi delle malattie veneree fra le donne che esercitano il meretricio è esercitata in ogni provincia da uno o più medici visitatori nominati dal Prefetto, su parere conforme del Medico provinciale e dell'Ispettore dermosifilografo. Le spese per tale vigilanza sono prelevate da un fondo costituito presso le Prefetture coi versamenti effettuati dai tenutari delle case di meretricio.

Le persone riscontrate affette da manifestazioni veneree contagiose in atto vengono accolte e curate gratuitamente in appositi reparti (sale celtiche). Ma bisogna subito che aggiunga, che tale cura gratuita ospedaliera è riservata di regola alle donne; agli uomini è riservata preferibilmente la cura ambulatoria.

Attualmente funzionano in Italia 85 sale celtiche dirette da medici specialisti e nel 1946 vi vennero ricoverate 20.702 persone.

In tutti i Comuni capoluoghi di provincia e per quelli aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree diretti da specialisti.

Il numero di tali dispensari è attualmente di 248. In essi, nel 1947, sono stati accertati e curati complessivamente: 45.294 casi di blenorragia (34.780 maschi e 10.514 femmine); 43.950 casi di sifilide (23.609 maschi e 20.341 femmine); 7.654 casi di ulcera venerea (5.989 maschi e 1.665 femmine).

Le spese di ospedalità, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, in atto, sono sostenute dallo Stato e gravano sul bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la Sanità; nel decorso esercizio sono stati erogati a tal fine oltre 400.000.000 di lire.

Le cifre delle persone che ogni anno subiscono il contagio sono quindi veramente impressionanti e, poichè la frequenza delle case di tolleranza è altrettanto impressionante, perchè secondo i dati analogamente fornitici dagli uffici competenti con una frequenza giornaliera dai 30 ai 50 uomini per ogni donna, non è a meravigliare che, secondo il Notiziario dell'amministrazione sanitaria, i sifilitici in Italia ammontino a circa 1.000.000, cifra che, nota il Notiziario stesso, deve per vari motivi ritenersi di gran lunga inferiore alla reale. In un recente discorso tenuto alla Camera dei deputati, l'onorevole De Maria denunciava che oggi abbiamo in Italia circa tre milioni di malati di lue, con danno per perdita di capacità lavorativa di 25 miliardi circa.

Questa triste realtà avvalora le conclusioni a cui sono addivenute concordi la maggioranza e la minoranza della 11ª Commissione, sulla necessità ed urgenza di provvedere con una legge organica, che abbracci il problema profilattico in tutta la sua ampiezza; per la preparazione della quale, dobbiamo pure rilevarlo, ci consta essere in corso gli studi da parte dell'Alto Commissariato.

IV.

Assistenza e rieducazione.

Se il problema della profilassi delle malattie celtiche esula, ad avviso unanime dei suoi componenti, dalla competenza della 1ª Commissione, non così quello concernente l'assistenza e la rieducazione delle donne, che fino ad oggi hanno esercitato la prostituzione nelle case di

tolleranza e che, al chiudersi di queste per la applicazione della legge, si troveranno private dei mezzi di sussistenza. Sorge quindi il problema del loro ricovero e della loro rieducazione o, come si dice con espressione non propria, del loro ricupero alla società in cui sono pur destinate a vivere.

Il problema si complica, sia pel fatto che difficilmente sarebbero riaccolte in seno alle rispettive famiglie, da cui il loro triste passato le ha generalmente separate, e sia perchè con altrettanta difficoltà troverebbero una onesta occupazione che assicuri loro l'esistenza.

Di qui la necessità di poter essere ricevute in qualche istituto, dove per la buona accoglienza di chi vi è preposto possano agevolmente superare il passaggio ad una vita affatto diversa da quella ultimamente trascorsa, ed al richiamo discreto alle più nobili finalità dell'esistenza umana attraverso la rieducazione al lavoro.

Non è facile compito certamente questo, per coloro che si dedicano alla riabilitazione di queste sventurate e che, solamente la convinzione di adempiere ad un dovere di altissima carità e la fiducia di poter riuscire ad assolverlo può suscitare la energia, la pazienza e la costanza, la dedizione di sé necessarie, per vincere talora le più ostinate ed imprevedute resistenze.

Ben sappiamo, che non da tutti è condiviso questo nostro pensiero; chi scrive ricorda le affermazioni del suo illustre Maestro di diritto penale, Enrico Ferri, a questo riguardo. Caratteri biologici particolari, spesso ereditari, egli sosteneva, portano talune donne all'esercizio della prostituzione, e vani sarebbero i tentativi per trarle dal loro genere di vita.

Pur tuttavia, a nostro avviso, la preoccupazione della sorte delle donne che saranno dimesse dalle case di prostituzione si impone alla sollecitudine del legislatore, ed il predisporre i provvedimenti relativi costituisce il logico corollario di quanto è disposto nel capo I del presente disegno di legge. L'abbandonarle a se stesse non sarebbe nè civile, nè umano e neanche consentito dalle necessità dell'ordine sociale. La Commissione non obliando la contrastante ed autorevole opinione dianzi accennata e tenendola nel dovuto

calcolo, in quanto riflette una difficoltà indiscutibile nell'opera del ricupero, partendo pur tuttavia dal convincimento della possibilità di riforma e di rieducazione e perciò di riabilitazione della donna caduta nella prostituzione, si propose il problema dei mezzi più idonei a conseguirla. Data l'ampiezza del problema e le difficoltà non lievi, che è necessario superare, è parsa evidente la necessità del concorso dello Stato. Indiscutibilmente la medicina più idonea al fine dell'affrancamento dalla servitù dal vizio, è la ricostruzione della personalità, coll'iniziazione, poi coll'abitudine al lavoro, che doma, con la fatica, e infrena il dirompere sregolato dell'istinto, adduce la gioia dell'opera compiuta, del risultato conseguito; è l'abilitazione conquistata, con lenta e progressiva vittoria sopra sé medesimi, ad una vita di indipendente onestà e di sociale rendimento.

Esperienze preziose sono state fatte in diverse parti d'Italia, a Milano, a Torino, a Genova, a Brescia, a Cremona: una recentissima dobbiamo ricordare a titolo d'onore, quella segnalataci dalla Sardegna, dove una gentildonna, che per atto di carità soleva recarsi a visitare le degenti del reparto celtico femminile di Cagliari, fu un giorno sorpresa dal grido di quelle ricoverate, un grido solo, a lei rivolto: « Signora, non ci lasci più, ci liberi dal nostro inferno! ». La sua decisione fu rapida: in un mese attrezzò e mise a disposizione il suo palazzo, per ricoverarle in casa sua e coll'aiuto di pie amiche prestare l'assistenza necessaria a quelle infelici.

L'esperienza di quattordici anni ha insegnato alla pia fondatrice, che quelle sventurate non amano per sé il lavoro, ma non riesce però difficile di insegnare loro ad amarlo, e, dopo poco tempo che vi sono ricoverate, tutte lavorano, impiegate in vari laboratori di rammendo, sartoria, stireria, maglieria.

La casa di Redenzione non dà, nè deve dare l'impressione di un collegio e, tanto meno, di un carcere; vi domina il rispetto reciproco che vela il triste passato, e avvicina chi è guidato e chi guida, affratellate dalla parola di perdono e di amore del Cristo.

Le ospiti non sono tenute al pagamento di alcuna retta e sono libere di rimanere nell'istituto quanto esse vogliono. Le pie Sorelle uni-

tamente alla Fondatrice, che con dolcezza le governa, sanno adattarsi ai temperamenti e ai caratteri più diversi, senza urti e senza imposizioni.

Chiedendo alla pia Signora qual metodo avesse seguito nell'opera sua, ce lo riassunse in queste brevissime frasi: « Rieducazione della volontà e del cuore, rivalutazione della personalità, potenziamento delle riserve di bene coi fattori della grazia, della carità evangelica; col tempo, la sanità dell'ambiente, il lavoro, l'elevazione spirituale ».

Ed i risultati conseguiti in questo breve periodo hanno pienamente corrisposto all'attesa. Delle 200 ricoverate, 85 sono passate a matrimonio e sono ottime madri di famiglia, 40 sono rientrate nelle rispettive famiglie di origine, bene accolte, e vi vivono lodevolmente, 22 hanno chiesto di coadiuvare la fondatrice nelle quattro case aperte nell'Isola, altre sono entrate a servizio presso famiglie che garantiscono il rispetto a loro dovuto. Soltanto una percentuale veramente minima, 2 sopra 200, non han sentito il richiamo alla nuova vita, hanno voluto uscire dalla casa ospitale, per riprendere l'antica esistenza.

Questo esperimento, che è eloquente prova della bontà del metodo usato, deve essere incoraggiato, e l'iniziativa riprodotta; ma esso costituisce un argomento a sostegno della tesi della recuperabilità delle donne, che dovranno, entro il termine massimo di quattro mesi dalla pubblicazione della legge, abbandonare i tristi rifugi della loro abiezione.

È dovere dei privati che hanno larghezza di mezzi, di sostenere generosamente istituti congeneri, è dovere dello Stato sostenerli a sua volta con adeguati stanziamenti e di promuovere la fondazione, ove per privata iniziativa non sorgano, con gli ordinamenti particolari che spetta alla sua autorità, tenendo conto delle esperienze fatte in questo campo, di darvi.

V.

Motivi particolari degli articoli.

All'art. 1. — Si è adottata nella legge la espressione « case di prostituzione » invece di quella « locali di meretricio » usata nella legge di pubblica sicurezza, perchè più propria, e per distinguerla dagli altri locali, dove, al-

l'infuori dell'attuale controllo della Pubblica sicurezza, si esercita la prostituzione.

L'applicazione della legge è stata estesa, oltre al territorio dello Stato, anche ai territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane, sia per ragioni di civiltà, e sia per evitare il pericolo che i porti, che siano affidati all'amministrazione di autorità italiane, possano diventare centri della tratta di donne destinate ad altri Paesi.

All'art. 2. — Si è stabilito un termine abbastanza ampio, per procedere alla definitiva chiusura delle case di prostituzione, per poter assicurare più efficacemente l'applicazione della legge, ma soprattutto per la necessità di un periodo di tempo sufficiente, per predisporre i mezzi di assistenza delle donne esercenti il meretricio nelle case di prostituzione. Proposto originariamente dal relatore il termine di tre mesi per la chiusura delle case che si trovino in centri non superiori ai 30.000 abitanti e di sei mesi per quelle delle città di popolazione superiore, la Commissione ha ritenuto congruo il termine unico di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

All'art. 3. — La necessità di reprimere tutte le forme concorrenti al fatto della prostituzione in relazione alle « case », che la legge vieta, impone per logica esigenza la modificazione delle norme del Codice penale contenute negli articoli 531-536. Anzichè rimandarla ad una eventuale riforma del Codice, è parso conveniente inserire nella legge le nuove norme.

Una osservazione generale deve farsi: essa si riferisce alla misura della pena restrittiva della libertà personale proposta dal progetto Merlin nel massimo di dieci anni; essa è stata ridotta ad un massimo di sei, per la preoccupazione, che la eccessività della pena possa, come in pratica avviene, indurre a più facili assoluzioni. Non così per la misura della multa, la quale competerà al giudice di stabilirla in relazione all'importanza dello stabilimento ed ai mezzi del rispettivo proprietario, esercente, amministratore ecc., tenendo presente la larghezza del lucro, che generalmente egli ritrae da siffatte aziende.

In seno alla Commissione, sopra un rilievo del senatore Terracini, è parso opportuno

all'articolo 3 aggiungere una precisazione (2) al fine di colpire il proprietario o l'amministratore di una casa od altro locale, che egli affitti a scopo di esercizio di una casa di prostituzione. In conseguenza, è stata lievemente modificata la dizione del n. 2.

La specificazione il cui al n. 3 dell'articolo 3 è stata ritenuta necessaria, per reprimere l'ospitalità abusiva di prostitute in alberghi e l'esercizio della prostituzione in appartamenti, in locali a ciò riservati presso caffè, bars, osterie, dancings e simili ritrovi, frequenti, quanto abilmente mascherati.

Coi nn. 4 e 5 la legge ha inteso colpire direttamente il lenocinio nelle sue varie forme.

La vecchia legislazione non considerava come reato il lenocinio in genere, e di conseguenza non era considerata come tale neppure la tratta: soltanto erano considerate reati alcune categorie di lenocinio, e cioè quello a danno di persone minorenni, inferme o deficienti psichiche, o di discendenti, della moglie, di sorelle, di affini in linea retta discendente (art. 531 e 532 Codice penale).

Fu lungo il dibattito per far trionfare il concetto, secondo cui il lenocinio costituisce sempre reato; per conseguenza le forme peggiori e più gravi di lenocinio sono considerate come « aggravanti » del reato. Questo concetto fu per la prima volta affermato nella Convenzione per il traffico delle « maggiorenni consenzienti », che risale al 1933.

Su questa via si sono messi decisamente i legislatori francese e belga, con norme che, se possono apparire draconiane, sono però necessarie, se si voglia colpire come reato questa grave, e, socialmente, dannosa e pericolosa infrazione della legge morale e dell'ordine pubblico. (Cfr. art. 334 e 334-bis del Codice penale francese modificati colla legge n. 46 del 13 aprile 1946 sulla chiusura delle case di tolleranza e l'intensificazione della lotta contro il lenocinio).

Il n. 3 prevede la tratta delle donne, fenomeno che, purtroppo, in ispreto alle leggi ed alle convenzioni internazionali, si svolge tuttora specialmente dai porti di intenso traffico. L'organizzazione della tratta, che richiede una assai vasta rete di collaboratori, è colpita colle presenti disposizioni anche nelle persone dei complici.

Si è creduto di dover considerare come reato

anche il fatto dell'adescamento ecc. compiuto a mezzo della stampa; è questo, purtroppo, un mezzo largamente usato, che miete vittime specie fra persone giovanissime, e che, mercè abili dissimulazioni in rubriche di annunci commerciali, sfugge facilmente alle sanzioni della legge sulla stampa, come a quelle del Codice penale. Oltre a quello della stampa l'articolo in esame colpisce del pari il fatto commesso mediante visioni cinematografiche, affissioni, rappresentazioni teatrali.

La piaga dolorosa dello sfruttamento della prostituzione altrui è repressa col n. 7 delle disposizioni in esame.

All'art. 4. — Il raddoppiamento della pena nei casi preveduti dal presente articolo è giustificato dalla gravità intrinseca dipendente dalla natura stessa del reato, e dalla considerazione dell'azione intimidatoria che si può esercitare sulle persone proclivi a delinquere in questa materia.

Si è tuttavia creduto di semplificare o meglio precisare, colla dizione adottata, il testo della onorevole Merlin.

Per ciò che concerne il reato tentato e la recidiva è parso opportuno rimandare alle disposizioni rispettivamente degli articoli 56 e 99 del Codice penale.

All'art. 5. — Questa disposizione è stata dettata dalla preoccupazione, che l'esercizio della prostituzione, scevro dei controlli prima esistenti, possa determinare un aumento di molestia al pubblico, che transita per le vie.

Si è voluto peraltro, che la repressione di queste molestie non eccedesse la sfera della libertà della persona: di qui la ragione del primo capoverso dell'articolo in esame.

Il secondo capoverso è giustificato dal rinvio, che la Commissione si è trovata unanime nel ritenere doversi fare, di tutta la materia sanitaria riferentesi al fenomeno della prostituzione, agli organi dello Stato, ai quali per competenza ne spetta la disciplina.

Si afferma con l'ultimo alinea la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria a decidere in ordine ai fatti contemplati da questo articolo.

All'art. 6. — L'interdizione di cui all'articolo 6 del progetto di legge è una conseguenza logica, e perciò un necessario corol-

lario, delle precedenti disposizioni. La natura dei reati in esse previsti denota un difetto assoluto del senso morale o quanto meno una grave attenuazione di esso, che repugnano coll'esercizio di uffici o funzioni che hanno come loro presupposto e fondamento un sentimento di squisita sensibilità morale e di delicata responsabilità.

All'art. 7. — In questo articolo è stata anticipata l'affermazione, che nella redazione originaria del progetto formulato dal Relatore era stata collocata all'articolo 11, quella, cioè, del principio generale della libertà della persona, e perciò della incoercibilità della donna che eserciti o sia sospettata di esercitare la prostituzione, sia pure da forme di costrizione o di imposizioni larvate, quali il rilascio di tessere o la obbligatorietà di cure sanitarie, che si tradurrebbero in una diretta o indiretta registrazione.

All'art. 8. — Le ragioni degli articoli 8 e 9 sono ampiamente svolte nel paragrafo IV della Relazione generale.

All'art. 10. — La competenza attribuita con questo articolo al Presidente del Tribunale rientra fra i compiti ordinariamente a lui affidati, riguardo alle diverse categorie di persone bisognose di particolare protezione della legge.

All'art. 12. — La letteratura di ogni paese è ricca di critiche e di censure dirette alla Polizia del costume, frutto di esagerazioni evidenti, spunti talora presi da episodi facilmente spiegabili, sebbene sempre incresciosi. Per contro esperienze decisive fatte in alcuni Stati, in Svizzera, in Inghilterra, in Olanda, nel Belgio, in Francia stessa, attestano la convenienza di affidare un così delicato compito ad una organizzazione femminile, all'uopo istruita ed attrezzata.

Qualche iniziativa di corpi volontari sorta anche in Italia ha dato risultati ottimi: si tratta di perfezionare e di estendere quanto in questo campo è stato sinora iniziato soltanto. Sarà anche questo un campo nuovo, ma non certo infecondo, affidato all'attività femminile.

A questo ordinamento dovrà provvedersi con legge speciale.

All'art. 13. — Quantunque la parte riguardante la protezione della salute pubblica, in relazione al problema considerato, sia stata, come è ampiamente spiegato nella parte generale della presente relazione, rimessa ad altri provvedimenti di legge che dovrà curare il Governo e per esso il Ministro dell'interno, per mezzo dell'Alto Commissario all'Igiene e Sanità pubblica, tuttavia è parso doveroso preoccuparci del pericolo sempre incombente della diffusione delle malattie celtiche. Quindi si è creduto dover confermare, in questa legge stessa, il dovere dello Stato e l'impegno del Governo a provvedere alla tutela della sanità pubblica per questo lato, col procedere con maggior larghezza all'apertura di ambulatori speciali per la cura di queste malattie, dando a chi vi accede la maggiore garanzia di discrezione e di segretezza. Si è anche creduto di dover insistere sopra un particolare, quello cioè della separazione, e per quanto possibile della diversità di sede per ciascuno dei due reparti, maschile e femminile.

In conseguenza della trasposizione dell'affermazione del principio della libertà della persona dall'articolo 13 al precedente articolo 7 è stata modificata la originaria redazione dell'articolo 13.

All'art. 14. — Questa disposizione modifica, quanto ai termini, quella dell'articolo 20 del progetto Merlin, essendo apparsa eccessiva quella proposta in esso, per la considerazione ovvia, che l'esperienza suggerisce, della pratica inapplicabilità di tutte le misure eccessivamente severe.

D'altro canto era necessario eliminare con una disposizione tassativa di legge i pretesti all'inosservanza della parte sostanziale di essa, che ne avrebbero frustrato il fine.

Ammesso in principio il concetto dell'illecito fine perseguito nelle case di tolleranza e quindi dell'illiceità dei rapporti, che in occasione e in ragione di esso si stabilivano, appare logica la norma proposta in questo articolo.

All'art. 15. — Analogo presupposto giustifica la disposizione dell'articolo 15 del progetto.

All'art. 16. — Sebbene possa parere pleonastico, esso è stato incluso in relazione all'articolo 15 delle Disposizioni preliminari al Codice civile.

* * *

Con queste premesse e con queste considerazioni è stato dal relatore sottoscritto formulato un nuovo testo, che, pur rispettando il concetto ispiratore del disegno di legge della

senatrice Merlin (alla quale va tributato l'omaggio pel merito dell'iniziativa), è apparso più conforme alle esigenze della tecnica giuridica e meglio rispondente al fine stesso della legge progettata. La 1^a Commissione, su proposta del suo vice Presidente senatore Terracini, unanimemente deliberò di attenersi ad esso nelle sue discussioni, e, dopo averlo con lievi ritocchi all'unanimità approvato, lo sottopone alla discussione del Senato.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DELLA PROPONENTE**

ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE, LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI E PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA.

CAPO I.

Della abolizione della regolamentazione della prostituzione e della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Art. 1.

È vietato in tutto il territorio nazionale ed in ogni territorio sottoposto all'amministrazione di autorità italiane l'esercizio di case di prostituzione.

Art. 2.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa, non possono procedere ad alcuna forma, diretta o indiretta di registrazione di donne che esercitino o si sospettino esercitare la prostituzione. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Art. 3.

Gli articoli del Codice penale, dal 531 al 536 sono abrogati e sostituiti con le seguenti disposizioni:

È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000, salva in ogni caso l'applicazione della misura di cui all'articolo 240 Codice penale:

1° chiunque abbia la proprietà, o comunque controlli, o amministri, o diriga, o gestisca una casa di prostituzione, intendendosi per « casa di prostituzione » qualunque stabile

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE.

CAPO I.**Chiusura delle case di prostituzione.****Art. 1.**

È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei successivi decreti modificativi, dovranno essere chiusi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 100.000 a L. 4 milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del Codice penale:

1) chiunque, dopo l'andata in vigore della presente legge, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

appartamento, od altro luogo chiuso in cui due o più donne esercitano la prostituzione;

2° chiunque partecipi alla amministrazione o direzione o gestione di detta casa;

3° chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;

4° chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di altro Stato, o nel territorio nazionale o sottoposto all'amministrazione di autorità italiane, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione;

5° chiunque si intrometta per favorire una delle attività di cui ai precedenti nn. 3 e 4;

6° chiunque espliciti una attività in associazioni od organizzazioni nazionali od estere dedite prevalentemente al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, od allo sfruttamento della prostituzione stessa;

7° chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8° chiunque tragga, in misura prevalente, i suoi mezzi di sussistenza dai guadagni che una donna ricava dalla sua prostituzione.

Art. 4.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso:

1° con violenza o minaccia;

2° contro persone minori degli anni 21;

3° contro persone in stato di infermità o deficienza psichica;

4° se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre, o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

5° se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

6° se il fatto è compiuto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni in relazione con le presenti disposizioni;

7° se il fatto è compiuto contro due o più donne.

I delitti previsti dai nn. 4 e 5 dell'articolo 3 sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero, ed anche quando i

2) chiunque, avendo la proprietà o la amministrazione di una casa od altro locale, lo affitti a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nei numeri 1° e 3° del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4° e 5°, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano, anche quando i diversi atti costituenti elementi del reato siano stati compiuti in Paesi diversi.

diversi atti che sono elementi costitutivi del delitto sono stati compiuti in Stati diversi.

La pena è diminuita se il colpevole ha soltanto tentato di commettere il fatto o se la sua opera si è limitata ad agevolare il compimento del fatto stesso.

Nei confronti dei colpevoli si applicano misure di sicurezza.

Art. 5.

È punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da L. 10.000 a L. 1.000.000 chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, a fine di lucro, e per servire l'altrui libidine, induce una persona alla prostituzione, o allo adescamento a fine di prostituzione.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione o l'adescamento a fine di prostituzione la pena è ridotta della metà.

CAPO II.

Altre disposizioni per la tutela della morale pubblica e della dignità umana.

Art. 6.

Sono abrogati il Titolo VII Testo unico legge di pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 dall'articolo 190 all'articolo 208 e il Titolo VII Testo unico legge di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 dall'articolo 345 all'articolo 360.

Art. 7.

Sono punite con l'arresto da giorni 8 a mesi 3 le persone dell'uno o dell'altro sesso:

1° che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2° che seguono per via le persone causando loro molestia.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo, qualora siano in possesso di docu-

Art. 4.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

6) se il fatto è commesso contro due o più donne.

Se il delitto è soltanto tentato, la pena è diminuita a norma dell'articolo 56 del Codice penale.

Nel caso di recidiva saranno applicati gli aumenti di pena preveduti dall'articolo 99 del Codice penale.

Art. 5.

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1° e 2°, qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria.

menti regolari non potranno essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per ulteriori accertamenti.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con la multa da 3000 a 10.000 lire:

chiunque fa pubblica offerta di lenocinio, anche a mezzo di avvisi pubblicitari o della stampa.

Art. 8.

Le disposizioni di pubblica sicurezza relative ai minori sono così modificate:

le donne di età inferiore agli anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione, possono essere accolte in Istituti di patronato per ordine del Presidente del Tribunale.

Art. 9.

Nessuna misura di sicurezza, od altra misura amministrativa può essere applicata a donne di nazionalità italiana o straniera per ragioni di moralità, se non si sia prima accertato, con accurate indagini, che le donne suddette traggono *abitualmente e totalmente* i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione.

Art. 10.

Nessuna donna, dichiarata in contravvenzione al disposto dell'articolo 6, od in qualsiasi altra occasione o circostanza può essere sottoposta a visita medica o ad esame sierologico per ordine di autorità di pubblica sicurezza o sanitarie. Sono di conseguenza abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Art. 11.

Della espulsione di donne straniere, per ragioni di moralità, si darà avviso ad istituzioni pubbliche o private che abbiano per finalità la protezione delle donne, affinché possano provvedere alla tutela morale delle donne stesse fino al momento della loro partenza.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie contenute in leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6.

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28 del Codice penale, e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie o mediante cure obbligatorie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

CAPO II.

Dei patronati ed istituti di rieducazione.

Art. 8.

Il Ministro dell'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art. 9.

Con determinazione del Ministro dell'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi ne-

CAPO III.**Della protezione della salute pubblica.****Art. 12.**

Sono abrogate tutte le disposizioni del regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e le disposizioni della legge sanitaria. Testo unico. regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative al meretricio ed ogni altra disposizione che preveda un trattamento discriminatorio per ragioni di sesso.

Art. 13.

Da inserirsi nel Codice penale.

Chiunque, avendo ragione, in seguito ad esame obiettivo o a sierodiagnosi a risultato positivo, di ritenersi affetto da infezione sifilitica, ed avendo ricevuto regolare diffida scritta dalle autorità sanitarie, rifiuta d'iniziare la cura o di continuarla fino a guarigione completa, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da L. 1.000 a L. 10.000.

Art. 14.

I medici sono tenuti a denunciare, numericamente a fine statistico, i casi di infezione sifilitica che si verifichino in istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari.

I medici ed i direttori di ambulatori sono tenuti a denunciare nominativamente i casi di infezione sifilitica, accertati a mezzo di esame obiettivo e prova sierologica, qualora i malati si rifiutino di iniziare o continuare la cura fino a guarigione completa, o continuino la cura presso altro medico od ambulatorio senza darne avviso oralmente o a mezzo di lettera raccomandata.

È proibita ai medici ogni indagine relativa al modo in cui fu contratta l'infezione o relativa alla persona che presumibilmente ha comunicato l'infezione stessa.

I medici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi e con la multa da L. 1.000 a L. 10.000. In caso di recidiva sono sospesi

cessari per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevare dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli Istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come degli altri Istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività, omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Art. 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del Presidente del Tribunale affidate agli Istituti di patronato di cui nel precedente articolo; a questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art. 11.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50 (..... provvedimento).

CAPO III.**Disposizioni finali e transitorie.****Art. 12.**

La polizia del costume è abolita. È costituito un corpo speciale femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con altra legge ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

dall'esercizio dell'arte sanitaria per la durata di cinque anni.

Art. 15.

L'autorità sanitaria, ricevuta denuncia nominativa dei malati ai sensi dell'articolo 12, a mezzo di lettera raccomandata, che non rechi all'esterno alcuna indicazione, li convocherà alla loro presenza entro il limite massimo di giorni 8, rendendo loro noto che è loro facoltà di farsi accompagnare da un medico, o da un avvocato o da due persone di loro fiducia. Qualora il denunciato sia persona minore di anni 16, l'autorità sanitaria lo convocherà unitamente ai genitori o tutori. Qualora il malato si sia reso irreperibile, l'autorità sanitaria procederà, con discrezione e cautela, ad indagini al fine di reperirlo.

Art. 16.

I malati convocati presso l'autorità sanitaria riceveranno diffida scritta ad iniziare o continuare la cura e a presentare, entro il limite di giorni otto, un certificato medico comprovante il fatto.

Qualora il malato adducesse a ragione del rifiuto di iniziare o continuare la cura una discordanza di diagnosi tra il medico denunciante ed altro medico, l'autorità sanitaria nominerà un consulente di sicura autorità, possibilmente dello stesso sesso del malato.

È vietato di ricorrere a coazioni di qualsiasi genere al fine di indurre i malati a sottoporsi all'esame del consulente.

I malati che rifiutino di sottoporsi a tale esame, riceveranno diffida scritta.

Le autorità sanitarie denunceranno alla autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 i malati che non sia stato possibile di reperire entro il termine di un mese ed i malati che abbiano contravvenuto alla diffida.

Art. 17.

È abrogato l'articolo 294 Testo unico regio decreto 27 luglio 1934.

Qualora, in opifici industriali od in altre collettività si verifichino due o più casi di si-

Art. 13.

Il Ministero dell'interno per mezzo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica promuoverà l'apertura di dispensari anticeftici e curerà il loro funzionamento in maniera da garantire coll'efficacia della cura la massima discrezione e segretezza.

Sarà provveduto affinché in detti ambulatori siano convenientemente separati i reparti maschile e femminile.

Il trattamento dei malati che ricorreranno a cure gratuite, ospitaliere od ambulatorie, sarà praticato senza alcuna discriminazione in riguardo al sesso od alla categoria sociale.

Art. 14.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzate, entro il termine previsto dall'articolo 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di affitto dei tenutari coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di affitto colle persone sopra indicate, salvo per quanto si attiene ai locali destinati alla loro abitazione privata.

Art. 15.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

Art. 16.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

filide, è facoltà delle autorità sanitarie far sottoporre a prova sierologica per la lue tutte o parte delle persone, che formano la collettività, così da dare alla misura un carattere generale che escluda nel modo più assoluto:

1° ogni discriminazione in ragione del sesso e della categoria sociale;

2° ogni specifica presunzione lesiva della dignità individuale;

3° ogni sospetto di azione vessatoria od arbitraria da parte delle autorità.

È proibito alle autorità di ordinare l'ispezione personale degli individui sottoposti ad esame sierologico.

È facoltà delle autorità sanitarie di disporre l'allontanamento temporaneo immediato dalla collettività, delle persone che da esame sierologico siano risultate infette o si siano rifiutate di sottoporsi a tale esame.

È proibito alle autorità di far procedere ad esami sierologici in ogni e qualsiasi caso o circostanza ad eccezione di quella suindicata.

Art. 18.

Sono tenuti a presentare certificato medico di esame sierologico per la lue a risultato negativo e di data non anteriore a giorni dieci dal giorno della presentazione:

1° tutte le persone che in qualunque modo prestino la loro opera in opifici industriali;

2° tutte le persone che abbiano residenza stabile in una collettività, intendendosi per collettività qualunque aggregato di più di dieci persone. Detto certificato dovrà essere presentato una volta all'anno se la prestazione dell'articolo 87 Codice civile.

3° tutti gli allievi di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, all'atto dell'iscrizione di ogni anno scolastico;

4° gli sposi all'atto del matrimonio. La mancanza di certificato inibisce la celebrazione del matrimonio. In casi d'urgenza potranno tuttavia le autorità concedere dispensa per la celebrazione del matrimonio ai termini d'opera o la residenza è continuata;

Art. 19.

È abrogato il primo capoverso dell'articolo 303, Testo unico della legge sanitaria, regio decreto 27 luglio 1934.

Tutti i malati di malattie veneree, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, hanno il diritto, incontestabile in ogni caso, di ricorrere alla cura ambulatoria in ogni stadio della malattia, anche ove esistano manifestazioni contagiose, ed altresì il diritto di ricorrere alla cura di medici di loro scelta e fiducia.

Tutti i malati hanno diritto a cura ambulatoria gratuita fino a completa guarigione e a cura ospedaliera gratuita nel periodo di contagiosità della malattia.

Nessuna coazione, morale o materiale, diretta od indiretta, può essere esercitata sui malati, senza distinzione di sesso e di categoria sociale, al fine di indurli ad accettare il ricovero in istituti di cura o di trattenerli negli istituti stessi; qualora manifestino la volontà di essere dimessi.

CAPO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 20.

La polizia del costume è abolita.

Nel più breve limite di tempo, e con apposita legge da emanarsi, sarà costituito un corpo di Polizia femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Fino al momento in cui non entrerà in servizio la Polizia femminile, le donne trattenute nella camera di sicurezza saranno sorvegliate da donne in possesso del diploma di infermiera, di infermiera volontaria Croce Rossa Italiana o di assistente sanitaria, le quali assisteranno altresì agli interrogatori.

Art. 21.

Nel più breve tempo possibile, in tutti i capoluoghi di provincia, le autorità locali valendosi anche della collaborazione di enti privati provvederanno alla creazione di istituti in cui possano essere accolte, a loro richiesta, donne maggiori di anni 21 che abbiano esercitato la prostituzione.

In detti istituti si provvederà all'istruzione di dette donne a fine di qualificazione professionale.

Art. 22.

Tutti i locali di meretricio autorizzati dallo Stato saranno chiusi entro 48 ore dalla entrata in vigore della presente legge.

Si intendono risolti di pieno diritto e con decorrenza immediata i contratti di affitto dei tenutari di detti locali coi proprietari degli immobili.

È vietato ai proprietari degli immobili di concludere un nuovo contratto di affitto con le persone suindicate.

Nessuna indennità è dovuta ai tenutari.

Art. 23.

I debiti contratti dalle donne abitanti nei locali di meretricio coi tenutari si intendono annullati.

Alla chiusura dei locali dette donne saranno condotte ai Commissariati dove saranno interrogate alla presenza di donne appartenenti ad istituzioni assistenziali che daranno loro protezione nel limite del possibile. Alle donne che intendono raggiungere le loro famiglie saranno forniti i mezzi necessari.

Art. 24.

Nel più breve tempo possibile il personale medico maschile che presta servizio presso ambulatori celtici nelle ore di frequentazione del pubblico femminile, sarà sostituito da personale medico femminile.

Art. 25.

Ogni disposizione contenuta in leggi, decreti, regolamenti ecc. che sia contro alla presente legge, deve intendersi senz'altro abrogata.